



COMUNE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 29-04-2024

Oggetto:	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17:48**, presso il Centro di comunità sito in Piazza A. Nobile, si è riunito il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

REPOLE ROSA ANNA MARIA	Presente	DE NICOLA EUSTACHIO	Presente
Antoniello Gianluca Pasqualino	Presente	SENA ROSSANA	Presente
Amoroso De Respinis Marco	Presente	ROMANO GIOVANNI	Presente
GIUSTO IMMACOLATA	Presente	SANTORO GABRIELE	Presente
FISCHETTI ANTONIO	Presente	COLAGROSSI ALESSANDRO	Presente
IMBRIANO GIANVITO	Presente	BASSO ARCANGELO	Assente
DEL GOLETO MARIO	Presente		

ne risultano presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il Signor **ROSA ANNA MARIA REPOLE** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA VALENTINA MARINO**.

Il Presidente, accertato il numero legale dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore;

PRESO ATTO della discussione apertasi sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, i cui esiti sono trascritti e riportati nel verbale di seduta allegato agli atti del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la proposta n. 10 del 19-04-2024 riportata in oggetto, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri resi sulla proposta oggetto di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTA l'istruttoria;

VISTO quanto specificato nel preambolo;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento in oggetto indicato;

RITENUTO, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione agli atti;

RITENUTO infine detta proposta meritevole di approvazione;

Con votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, i cui esiti sono trascritti e riportati nel verbale di seduta allegato agli atti del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

D E L I B E R A

- 1) di **APPROVARE** in ogni sua parte l'unità proposta di cui all'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di **DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo-contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.

Successivamente, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, nella composizione di cui sopra, su invito del Presidente, in relazione all'urgenza assoluta di attribuire esecuzione immediata al provvedimento al fine di provvedere all'esecuzione dei successivi adempimenti in tempi brevi, a seguito di separata votazione effettuata in forma legale, i cui esiti sono riportati nell'allegato verbale di seduta,

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 134 del T.U.EE..LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

Visti inoltre i seguenti atti dell'ARERA:

- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il comunicato dell’Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisporre annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“*Ente territorialmente competente*” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'ATO di Avellino;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Considerato pertanto che dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Rilevato inoltre con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e che all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla

procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviato dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Visto l'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Determinazione n. 62 del 16/04/2024, da cui risulta un costo complessivo per l'annualità 2024 pari ad €. 627.723,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto di quanto riportato nella determinazione n. 62 del 16/04/2024 del Direttore Generale dell'ATO di Avellino e precisamente; *"il gestore Irpiniambiente s.p.a. non ha trasmesso nessun atto, pur essendo stato intimato dall'Autorità con DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024 n. 97/2024/R/RIF e DELIBERAZIONE 26 MARZO 2024 n° 110/2024/R/RI avente ad oggetto "INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL BIENNIO 2024-2025" a trasmettere la documentazione entro il 31.03.2024"*;

Ravvisata la necessità di provvedere dell'aggiornamento del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad 627.723,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a €. 128.243,00 di

cui €. 76.343,45 riferibili alle utenze domestiche ed €. 51.900,21 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad €. 499.480,00 di cui €. 297.340,44 attribuibili alle utenze domestiche ed €. 202.139,56;

Ritenuto necessario procedere altresì alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2024;

Richiamato il [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal

D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 59,53%
- Utenze non domestiche: 40,47%

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato B ;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Dato atto della necessità dell'acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

propone affinché il Consiglio Comunale DELIBERI

per le motivazioni di cui in premessa che s'intendono integralmente riportate ed approvate

- 1) di **approvare** l'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 e relativi allegati (Allegato A), validato dall'Ambito territoriale Ottimale di Avellino con determinazione n.62 del 16/04/2024, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **approvare** le Tariffe TARI per l'anno 2024 e pertanto di approvare:
 - i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "*metodo normalizzato*", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:
 - I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
 - La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024 tra utenza domestica e non domestica:

- Utenze domestiche: 59,53%
 - Utenze non domestiche: 40,47%
- le tariffe per l'anno 2024 della Tassa sui Rifiuti Utenze domestiche e Utenze non domestiche

il tutto riportato nell' Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di **dare** altresì **atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

4. di **dare atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2024;

5. di **stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 31/08/2024
- seconda rata: 30/09/2024
- terza rata: 30/11/2024
- quarta rata: 31/12/2024,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2024.

6. di **dare mandato** al responsabile del servizio di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7. di **dare**, infine, al presente atto, con separata votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, l'eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
ROSA ANNA MARIA REPOLE

DOTT.SSA VALENTINA MARINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Provincia di Avellino

Allegato: Verbale seduta del 29.04.2024 – Argomento n. 6 O.D.G. “TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024”:

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Maria Felicia Imbriano, per l'illustrazione della proposta. La dottoressa Imbriano, nel premettere che nel corso degli ultimi anni è cambiata la normativa per l'approvazione delle tariffe dei rifiuti, spiega che attualmente la validazione delle tariffe è demandata all'Arera. In pratica, attualmente, l'Ente inoltra all'autorità d'ambito tutti i dati tariffari e, sulla base di tali informazioni, l'autorità d'Ambito procede alla redazione del Pef. , nel quale sono indicate tutte le voci di costo di gestione dei rifiuti: della raccolta, dello smaltimento, della bollettazione delle utenze ecc. L'ente deve procedere all'approvazione del Piano predisposto dall'Ato e deliberare le tariffe, le quali, quest'anno non presenta grandi variazioni. Il Consigliere Santoro evidenzia che rispetto allo scorso anno ci sono delle piccole variazioni, complimentandosi, al contempo, con il lavoro svolto dalla ragioneria. Tuttavia, chiede all'amministrazione se vi siano delle agevolazioni per le attività che già pagano dei servizi di smaltimento come bar, parrucchieri, estetisti. La responsabile del Servizio Finanziario ricorda, affrontando l'aspetto tecnico del quesito, che oltre alla normativa di settore che esonera chi svolge attività speciali, nel nostro regolamento sono previste delle piccole agevolazioni del 10% o del 15 %. IL Consigliere Comunale Del Goletto M. osserva che se chi gestisce il servizio rifiuti non pone in essere delle strategie di riduzione dei costi a fronte di un miglioramento del servizio sarà inevitabile trovarci dinanzi ad un costante aumento di costi. Se ci lavoriamo nel corso del prossimo anno, sostiene il Consigliere Del Goletto M., si potrà conseguire un risparmio certo. Chiede di intervenire il consigliere Romano G. il quale fornisce il seguente dato: il costo totale dello smaltimento dei rifiuti è di 147.000 euro (per tutte le frazioni), pertanto, la differenza rispetto alla somma che oggi l'Ente paga, pari a circa 620.000, è tutta nella raccolta e smaltimento dei rifiuti. In termini di paragone, continua, è un costo mensile più elevato dello stipendio di un chirurgo. Pertanto, in qualità di consigliere comunale, si offre di presentare alla prossima seduta del consiglio comunale un piano per la gestione integrata dei rifiuti che porti ad un netto risparmio (30 – 40 %) oltre ad aumentare il tasso di raccolta differenziata ancora al 42 % nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Tale proposta è a mero favore della cittadinanza e del risparmio generale per l'Ente e per i contribuenti. Il Sindaco ricorda che anche nel passato in precedenti amministrazioni fu conferita una delega ad amministratori qualificati per studiare delle strategie di risparmio nella gestione dei rifiuti e non si riuscì ad addivenire ad una soluzione valida. Tuttavia, sono sempre ben accolte proposte di miglioramento e risparmio a tutela del benessere del territorio, purchè tali proposte siano formulate in modo formale e tecniche così come nella seduta odierna sono state formulate in

materia di gestione del patrimonio comunale. Il Consigliere Santoro G. interviene per chiedere nuovamente se vi siano delle specifiche iniziative per agevolare le tariffe per chi svolge attività commerciali. Il Sindaco chiude la discussione sul presente punto all'ordine del giorno chiarendo che la domanda posta dal Consigliere Santoro G. necessita un approfondimento tecnico e di un successivo confronto sulla tematica. Ribadisce, infine, che i Consiglieri hanno il diritto di fare proposte positive che vanno vautate.

VOTI FAVOREVOLI: N. 9; astenuti n. 2 (Santoro G, Colagrossi A,); contrari n. 1 (Romano G.) su n. 12 consiglieri presenti e votanti.

IMMEDIATA ESECUTIVITA':

VOTI FAVOREVOLI: N. 9; astenuti n. 2 (Santoro G, Colagrossi A,); contrari n. 1 (Romano G.) su n. 12 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

PROPOSTA DEL DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 10 Del 19-04-2024

Oggetto:	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024
-----------------	--

Parere di **Regolarità tecnica**

Il sottoscritto **ING. MICHELE SQUARCIAFICO** quale responsabile del servizio interessato; essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Favorevole

in ordine alla **Regolarità tecnica** della proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024

S. Angelo dei Lombardi li 22-04-2024

Il Responsabile del servizio
ING. MICHELE SQUARCIAFICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

PROPOSTA DEL DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 10 Del 19-04-2024

Oggetto:	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024
-----------------	--

Parere di **Regolarita' tecnica**

Il sottoscritto **DOTT.SSA MARIA FELICIA IMBRIANO** quale responsabile del servizio interessato;

essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Favorevole

in ordine alla **Regolarita' tecnica** della proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024

S. Angelo dei Lombardi li 22-04-2024

Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA MARIA FELICIA IMBRIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

PROPOSTA DEL DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 10 Del 19-04-2024

Oggetto:	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024
-----------------	--

Parere di **Regolarita' contabile**

Il sottoscritto **DOTT.SSA MARIA FELICIA IMBRIANO** quale responsabile del servizio finanziario;

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 153 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere Favorevole

in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa.

S. Angelo dei Lombardi li 22-04-2024

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA MARIA FELICIA IMBRIANO



COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 29-04-2024

Oggetto:	TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF 2024_2025) VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024
-----------------	--

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 13-05-2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo dei Lombardi, li 13-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VALENTINA MARINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)

Sant'Angelo dei Lombardi, li 13-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VALENTINA MARINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa